CONTRATTO DI FORNITURA

FM - Metal fasteners group S.p.A., stipula il **Contratto di Condizioni di Fornitura** tra:

FM - Metal fasteners group S.p.A., con sede legale in **Via E. Villa 3**, di seguito denominata "**Cliente**",

e

_____, con sede legale in

_____-_____, di seguito denominata "**Fornitore**",

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'obiettivo primario del presente contratto è garantire che tutti i fornitori si conformino scrupolosamente agli elevati standard di qualità e alle specifiche tecniche stabilite da **FM Metal Fasteners Group SpA,** al fine di assicurare la piena soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dell'azienda committente.

Le presenti condizioni generali d'acquisto dettano le linee guida per ogni fase del processo di approvvigionamento, inclusa la formulazione di richieste di offerta, l'emissione di ordini d'acquisto e la stipula di contratti per l'acquisto di prodotti o merci sotto la supervisione di **FM Metal Fasteners Group SpA**

L'accettazione da parte del Fornitore degli ordini emessi implica automaticamente l'adesione incondizionata a tutte le clausole contrattuali previste**. FM Metal Fasteners Group SpA impone rigorosamente l'applicazione del proprio Sistema di Qualità certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 e alla norma IATF 16949, garantendo così standard elevati e uniformi in tutte le forniture.**

Eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, qualora documentate, non avranno effetto se non previamente concordate e ratificate mediante specifica negoziazione tra le parti contraenti.

Il presente contratto di fornitura entrerà in vigore alla data di firma e sarà vincolante fino a nuova revoca o modifica approvata congiuntamente dalle parti, confermando così la stabilità e la chiarezza della relazione contrattuale instaurata.

Le parti concordano che la sintesi degli obblighi operativi, le penali per ritardo di consegna e gli oneri amministrativi di gestione delle Non Conformità sono regolati in modo vincolante dall'Allegato 'A' (Sintesi Operativa Contrattuale), il quale forma parte integrante, sostanziale e prevalente del presente contratto.

Il **Fornitore** accetta di fornire al **Cliente** le seguenti **condizioni:**

Obblighi del Fornitore:

1. **IMBALLAGGIO**
   - Gli **imballi** devono rispettare le dimensioni richieste, in particolare devono essere conformi agli standard dei pallet **EUR /EPAL**.

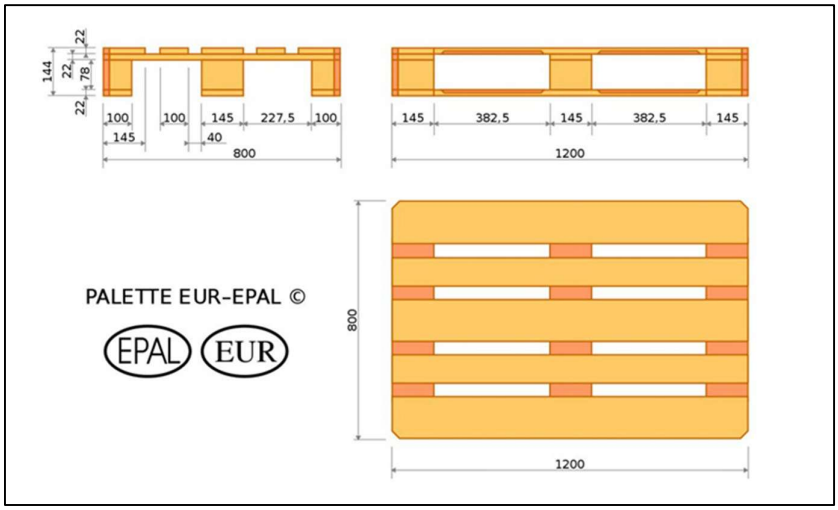

   - **In base agli accordi** predefiniti tra **FM Metal Fasteners Group SpA** ed il **Fornitore**, le scatole impiegate dovranno essere di costruzione robusta e resistente, assicurando così un imballaggio adeguato alla protezione dei prodotti durante il trasporto e lo stoccaggio. **Qualora concordato**, tali scatole dovranno presentare una targhetta con il marchio FM, come illustrato nell'immagine sottostante.

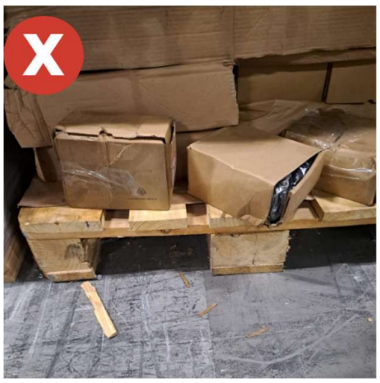

   - **La merce dovrà** essere disposta in modo stabile e sicuro sul pallet, in conformità alle normative di imballaggio vigenti. Il Fornitore è tenuto a garantire un corretto stoccaggio a magazzino, assicurando che non vi sia deterioramento delle scatole né corrosione degli articoli. È raccomandato adottare tutte le misure necessarie per proteggere adeguatamente i prodotti durante il trasporto, utilizzando imballaggi idonei e ben fissati al pallet.

- **È compito del Fornitore** assicurare che il materiale fornito sia protetto e consegnato in perfette condizioni. Pertanto, il materiale dovrà essere trasportato in modo tale da essere adeguatamente protetto dalle intemperie, dallo sporco e dalla formazione di ossido. Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire che durante il trasporto non si verifichino danni o deterioramenti, inclusi l'uso di coperture protettive adeguate e imballaggi sigillati. La mancata osservanza di queste disposizioni potrà comportare la responsabilità del Fornitore per eventuali danni riscontrati e l'applicazione delle penali previste dal contratto. Inoltre, il Fornitore è tenuto a verificare periodicamente le condizioni del trasporto per garantire il rispetto continuo degli standard di protezione richiesti.

- **Le scatole dovranno** recare la simbologia conforme a quanto specificato nell'allegato B (Environmental Codification & FM Packing). Tale simbologia deve essere chiaramente visibile e leggibile, garantendo così il rispetto delle normative ambientali e di imballaggio. È responsabilità del Fornitore verificare che ogni scatola sia adeguatamente contrassegnata prima della spedizione. L'inosservanza di queste disposizioni potrà comportare il rifiuto della merce o l'applicazione di penali, come previsto dagli accordi contrattuali.

- **Le scatole non devono** contenere materiale di scarto derivante dalla produzione del prodotto stesso né parti estranee di alcun tipo. È imperativo che ogni imballaggio sia privo di residui di lavorazione e componenti non pertinenti, al fine di garantire l'integrità del contenuto e la conformità alle normative vigenti. Il **Fornitore** deve implementare controlli di qualità rigorosi per assicurare che le scatole siano pulite e idonee alla spedizione. Eventuali non conformità rilevate al momento della consegna potranno dar luogo a contestazioni formali e all'applicazione delle relative penali contrattuali.

- **L'etichettatura** deve essere eseguita conformemente alle normative vigenti, includendo tutte le informazioni essenziali per identificare la tipologia del prodotto e fornendo i dettagli necessari per il controllo qualitativo dell'articolo e la verifica delle quantità.

  Secondo quanto concordato tra FM Metal Fasteners Group SpA e il Fornitore, **l'etichettatura** deve essere realizzata in conformità con le specifiche delineate nell'Allegato A (Requisiti di Etichettatura). Ciascuna etichetta deve garantire chiarezza e leggibilità, essendo posizionata in modo evidente su ogni scatola. Le informazioni riportate devono includere il codice del prodotto, la descrizione, la quantità, oltre ad altre indicazioni necessarie come specificato.

- **È responsabilità del Fornitore** garantire che le etichette siano applicate correttamente e che restino intatte durante tutto il processo di trasporto e stoccaggio. Il **mancato rispetto** delle specifiche di etichettatura potrà comportare il rifiuto della merce o l'applicazione delle penali previste dagli accordi contrattuali. Inoltre, il Fornitore deve eseguire controlli periodici per assicurarsi che le etichette rispettino costantemente gli standard indicati.

  Il trasporto dovrà avvenire in conformità alle normative vigenti e agli accordi contrattuali previamente definiti. È fondamentale che tutti i vettori utilizzati siano adeguatamente autorizzati e conformi alle regolamentazioni in materia di sicurezza e ambiente.

  Il Fornitore è tenuto a monitorare continuamente il rispetto di tali disposizioni durante l'intero processo di trasporto, garantendo che eventuali deviazioni siano tempestivamente rettificate. Ogni inadempienza potrà comportare responsabilità contrattuali e l'applicazione di sanzioni, come stabilito nei termini contrattuali.

2. CONSEGNE

- Le **consegne** concordate dovranno essere **tassativamente rispettate**, eventuali ritardi o anticipi dovranno essere preventivamente **comunicati al nostro Ufficio Acquisti al fine di poter concordare la nuova data di consegna**.
- La mancata comunicazione preventiva da parte del **Fornitore** su variazioni relative alla data di consegna **FM Metal Fasteners Group SpA** si riserva il diritto di posticipare di 30 giorni il pagamento della fornitura**.**
- Come **cliente FM Metal Fasteners Group SpA si riserva il diritto di definire la situazione caso per caso.**
- **Inoltre, FM Metal Fasteners Group SpA** si riserva di procedere con eventuali addebiti di tutti i costi accessori che dovranno essere sostenuti per porre fronte al danno generato. Sono in ogni modo da **evitare** consegne parziali, che non potranno essere accettate, se non preventivamente concordate. **Eventuali inadempienze avranno, come ulteriori conseguenze, l'aggiunta di 30 giorni di valuta al pagamento della fornitura in questione.**
- In aggiunta a quanto sopra, in caso di ritardo nell'esecuzione delle consegne rispetto alle date stabilite nell'ordine d'acquisto, verranno applicate le penali giornaliere calcolate su base progressiva a scaglioni (dallo 0,5% fino al 2,0%) entro il limite massimo (Cap) del 15%, secondo i termini e le modalità espressamente disciplinati all'Art. 3 del citato Allegato 'A'.

3. QUALITÀ DEL PROCESSO

Il **Fornitore, in caso di fornitura richiesta per il settore automotive,** si impegna ad adottare i tools ed i documenti obbligatori per il settore:

- Control Plan
- Process FMEA
- 8D Report per la gestione delle NC
- Matrici di competenza del personale
- Flussi dei processi e loro interazioni

4. QUALITÀ DEL PRODOTTO

- Il **Fornitore garantisce** che **tutti** i prodotti forniti siano conformi alle specifiche concordate durante la fase di offerta e conferma d'ordine.
- È necessario che i **prodotti speciali** realizzati su disegno aderiscano alle norme di qualità e alle specifiche tecniche stabilite al momento dell'offerta e della conferma dell'ordine.
- Per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto, il **Fornitore** garantisce che i prodotti venduti singolarmente siano privi di difetti e idonei all'uso previsto. **La garanzia include la sostituzione con un prodotto equivalente e il rimborso per i danni causati da eventuali difettosità**.
- Le forniture e le lavorazioni devono essere garantite nel rispetto delle specifiche tecniche, delle richieste e/o delle certificazioni e/o dei controlli specifici concordati espressamente.
- È **responsabilità** del **Fornitore** consegnare prodotti esenti da difetti e sarà quindi suo compito, se non diversamente richiesto, **prevedere tutti i controlli in accettazione**, **produzione e sul prodotto finito necessari ad impedire il verificarsi di non conformità.**
- Il **Fornitore** è tenuto a **garantire** che gli articoli siano conformi ai disegni forniti, **rispettando** le tolleranze specificate.
- Il **Fornitore garantisce** di controllare i pezzi in conformità con le specifiche tecniche, utilizzando i tamponi P/NP per i dadi e di anelli P/NP per le viti
- Il **Fornitore garantisce** di controllare i pezzi in conformità con le specifiche tecniche, deve **garantire** che il trattamento superficiale sia **conforme** e quanto espresso sul **disegno**.
- **FM Metal Fasteners Group SpA dichiara che il suo livello di accettazione qualità (LQA) per i prodotti gestiti è definito dalla norma ISO 3269 e che la determinazione dei valori di**

accettazione fanno riferimento alla ISO 2859 secondo un livello di ispezione generale II e piano di campionamento singolo per ispezione normale.

5. MODIFICHE AGLI ORDINI

- Il **Fornitore** è **tenuto** a fornire **indicazioni chiare e precise** riguardo alle tolleranze geometriche, dimensionali lineari ed angolari da applicare per le lavorazioni a disegno e comunicare eventuali richieste di modifiche delle stesse **in fase d'offerta**.
- Il **Fornitore** è **obbligato** a inviare **relativa documentazione a FM Metal Fasteners Group SpA al momento della spedizione della merce, e in eventuale richiesta da parte di FM Metal Fasteners Group SpA, dovrà evidenziare i controlli effettuati. Il Fornitore risponderà di eventuali trattamenti termici/superficiali finali eseguiti in base a quanto richiesto da FM Metal Fasteners Group SpA e del non rispetto dei requisiti richiesti.**
- Il **Fornitore non potrà avanzare** alcuna richiesta di modifica o cambio delle specifiche tecniche dopo la formale **somministrazione dell'offerta da parte di FM Metal Fasteners Group SpA**
- Il **Fornitore è tenuto a fornire indicazioni chiare e precise** sui materiali da utilizzare per le lavorazioni a disegno. **Le variazioni** di materiali devono essere **comunicate in fase di offerta**.
- **Il Fornitore è tenuto a fornire indicazioni chiare e precise** riguardo agli eventuali trattamenti termici effettuati sui materiali utilizzati per le lavorazioni a disegno
- **FM Metal Fasteners Group SpA accetta una quantità fino al 5% superiore rispetto alla quantità massima ordinata**. Si precisa inoltre che questa tolleranza del **5% si applica all'intero ordine complessivo** e non singolarmente ad ogni articolo ordinato.

6. DOCUMENTAZIONE

- **Conforme alle specifiche definite nella fase d'ordine**, il **Fornitore è obbligato a fornire** il Certificato 3.1 per ciascuna consegna, nonché eventuali altre certificazioni o rapporti di test richiesti, **applicabili** tanto agli **articoli standard** quanto agli **articoli speciali**.
- **Eventuali pezzi richiesti come campionatura dovranno essere tenuti separati e identificati con la dicitura CAMPIONATURA**. Il **Fornitore è tenuto** a spedire la propria bolla e la merce nel proprio imballo. **Ogni campionatura** dovrà essere accompagnata da relativo **ISIR** del **Fornitore**. **Ogni eventuale ordine di questi materiali sarà subordinato dal benestare di validazione dei campioni ricevuti.**
- **Disegni Tecnici:** Il Fornitore è tenuto a garantire un livello adeguato di riservatezza per proteggere la proprietà intellettuale del Cliente attraverso misure concrete per controllare la diffusione, l'accesso e l'uso dei disegni tecnici. Queste pratiche includono l'implementazione di procedure di gestione documentale sicure, la formazione del personale sulla riservatezza e la stipula di accordi di non divulgazione con tutte le parti coinvolte. La violazione di queste disposizioni può comportare conseguenze legali e contrattuali gravi, tra cui la responsabilità per danni e la revoca del contratto.
- **Normativa Reach:** Il Fornitore è tenuto a garantire un aggiornamento periodico delle dichiarazioni relative alla conformità dei prodotti con le disposizioni di Reach. Questi aggiornamenti devono essere comunicati almeno semestralmente, assicurando così la piena trasparenza e conformità con le normative vigenti. È responsabilità del Fornitore mantenere una documentazione accurata e aggiornata, oltre a collaborare attivamente con il Cliente per risolvere eventuali questioni di conformità che possano emergere durante il processo di fornitura.
- **Normativa RoHS: Il Fornitore è tenuto a garantire un aggiornamento periodico delle dichiarazioni di conformità dei prodotti rispetto alla normativa RoHS.** È necessario comunicare tali aggiornamenti almeno annualmente, assicurando così la piena conformità con le restrizioni sulla presenza di sostanze pericolose. È **responsabilità del Fornitore** mantenere una documentazione accurata e aggiornata, oltre a collaborare attivamente con il Cliente per risolvere qualsiasi problematica di conformità che possa sorgere durante il ciclo di fornitura dei prodotti.
- **Normativa Conflict Minerals: Il Fornitore è tenuto a garantire un aggiornamento periodico delle dichiarazioni di conformità rispetto alla normativa Conflict Minerals.** È **essenziale** comunicare tali aggiornamenti almeno annualmente, garantendo così la piena trasparenza e la conformità con le disposizioni volte a prevenire l'utilizzo di minerali provenienti da zone di conflitto. Questo processo richiede un monitoraggio continuo e una documentazione accurata da

parte del Fornitore, che deve essere prontamente disponibile per ispezioni e audit da parte del Cliente e delle autorità competenti.

- Normativa PPWR: In conformità agli accordi commerciali stabiliti, il Fornitore è tassativamente obbligato a trasmettere al Cliente tutti i dati, le autocertificazioni e la documentazione tecnica necessari a garantire il rispetto della normativa PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) per tutti gli imballaggi utilizzati, come richiamato dall'Art. 7 dell'Allegato 'A'.

7. COSTI DELLE NON CONFORMITÀ

- **Ogni non conformità** è vista come un **onere aggiuntivo**, sia in termini **monetari** che di **tempo**, per il quale il **Fornitore** è ritenuto **responsabile** e quindi soggetto a eventuali **costi aggiuntivi.**
- **Quando il prodotto non risponde ai disegni**, alle specifiche tecniche e/o ai contenuti del presente capitolato è definito **NON CONFORME**. In questo **caso FM Metal Fasteners Group SpA potrà restituire il materiale al Fornitore concordando gli interventi necessari per ripristinare la correttezza della fornitura.**
- **Comunicazione:** È **essenziale** definire con precisione le modalità di comunicazione delle non conformità. Questo include stabilire protocolli chiari per la segnalazione tempestiva delle non conformità, specificando i canali di comunicazione preferiti e le responsabilità delle parti coinvolte nel processo di gestione delle non conformità. Il **Fornitore** è tenuto a garantire che ogni non conformità sia documentata adeguatamente, consentendo una risposta rapida ed efficace per mitigare i rischi e proteggere gli interessi del Cliente.
- **Azioni Correttive:** È **cruciale** definire con precisione la modalità di analisi della causa radice secondo il **Modello 8D Report, utilizzando metodologie come i 5Why's e le (6M "facoltativo").** È inoltre **fondamentale** descrivere dettagliatamente le azioni correttive permanenti da implementare. Il **Fornitore** deve assicurare una valutazione approfondita delle cause alla base delle non conformità, garantendo che le soluzioni adottate siano efficaci nel prevenire il ripetersi degli stessi problemi. Questo processo richiede un monitoraggio continuo e la documentazione completa delle attività svolte, conformemente agli standard di qualità e alle esigenze contrattuali del Cliente.
- **Eventuali risarcimenti causati dalla difettosità saranno concordati tra le parti, pertanto, tale tematica potrà essere motivo di risoluzione del contratto o dell'ordine.**
- Il materiale che **FM Metal Fasteners Group SpA** renderà al **Fornitore** in caso di **Non Conformità** (con emissione di regolare Rapporto di Non Conformità) dovrà, in base alle decisioni concordate, rispettare quanto qui riportato:

  I. **Reso per accredito = Il Fornitore dovrà accreditare l'esatto importo per il numero di pezzi resi, più eventuale penale/costi sostenuti per la TOTALE gestione della Non Conformità citando, nei documenti contabili, il numero della Non Conformità, il numero di fattura e data.**

  II. **Autorizzazione alla rottamazione: In accordo con il fornitore si procede alla rottamazione del materiale non conforme anziché al reso dello stesso. Il fornitore procederà ad emettere la nota di accredito per il numero di pezzi rottamati, più eventuale penale/costi sostenuti per la TOTALE gestione della Non Conformità citando, nei documenti contabili, il numero della Non Conformità, il numero di fattura e data.**

  III. **Spese Amministrative di Gestione Pratica: Fatto salvo il risarcimento dei costi vivi e dei danni subiti dal Cliente, per ogni Rapporto di Non Conformità (RNC) formalmente aperto a carico del Fornitore verrà applicato un addebito fisso e automatico pari a € 100,00 a titolo di rimborso spese amministrative di apertura pratica, in conformità a quanto previsto dall'Art. 8 dell'Allegato 'A'.**

IV. **Modalità operative per Resi e Sostituzioni:** È di **fondamentale importanza** stabilire procedure dettagliate e robuste per la gestione efficace dei resi e delle sostituzioni. **Questo include l'implementazione di sistemi per l'accurata identificazione ed etichettatura dei prodotti restituiti**, assicurando al contempo l'adeguata gestione dei tempi di rientro per rispondere prontamente alle necessità del Cliente. **Il Fornitore è tenuto a mantenere una documentazione completa e** accurata su ogni fase del processo di reso o sostituzione, inclusi registri dettagliati di tracciabilità e reportistica periodica, al fine di garantire la piena conformità agli accordi contrattuali stipulati e alle disposizioni normative vigenti in materia.

8. SOSTENIBILITÀ E REQUISITI AMBIENTALI

Si richiede formalmente la disponibilità del fornitore a garantire la completa accessibilità e trasparenza per quanto riguarda i punti successivi delineati. È indispensabile che il fornitore dimostri un impegno proattivo nell'implementare le informazioni richieste, assicurando una piena collaborazione e conformità con le specifiche tecniche e gli standard di settore pertinenti.

- **Il Fornitore si impegna a rispettare** con chiarezza i requisiti normativi e di sostenibilità ambientale che devono essere rispettati. Questo include **l'identificazione e l'applicazione rigorosa delle normative ambientali vigenti, nonché l'integrazione di criteri di sostenibilità nelle pratiche operative e decisionali**. Il **Fornitore** è tenuto a garantire che tutte le attività siano condotte nel rispetto degli standard ambientali più elevati, contribuendo così alla tutela dell'ambiente e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità stabiliti dal Cliente e dalle autorità competenti.

- **Il Fornitore è tenuto ad adottare** una procedura dettagliata per la gestione dei rifiuti, includendo l'identificazione, la classificazione e la corretta eliminazione o riciclo dei materiali. È **fondamentale** che il **Fornitore** adotti misure rigorose per garantire il rispetto delle normative ambientali e sanitarie applicabili, assicurando una documentazione accurata e la tracciabilità completa dei rifiuti generati nel corso delle attività.

- **Il Fornitore deve garantire l'applicazione di** criteri e procedure per lo smaltimento responsabile dei prodotti a fine vita. Questo include l'identificazione delle metodologie appropriate per il trattamento dei materiali, assicurando il rispetto delle normative ambientali e sanitarie vigenti. Il **Fornitore** deve anche garantire la tracciabilità completa del processo di smaltimento, documentando ogni fase per dimostrare la conformità alle disposizioni normative e contrattuali.

9. CAUSE DI FORZE MAGGIORE

- **Nessuna delle parti contraenti sarà considerata responsabile per il mancato adempimento o per ritardi nell'esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali, qualora tali inadempienze o ritardi siano dovuti a cause di forza maggiore**, ivi incluse, ma non limitate a, calamità naturali come terremoti o alluvioni, conflitti armati, atti di terrorismo, scioperi, epidemie, pandemie come il COVID-19, blocchi governativi, o qualsivoglia altri eventi imprevedibili e insormontabili, verificatisi successivamente alla stipula del contratto e che impediscono l'esecuzione dello stesso.

- **È fondamentale che entrambe le parti collaborino** per mitigare gli effetti di tali eventi e riprendere l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali non appena le condizioni lo consentano, con adeguata documentazione e comunicazione delle misure adottate.

TERMINI GENERALI

Questa clausola sottolinea l'importanza di stabilire una procedura chiara e rigorosa per qualsiasi modifica contrattuale, affinché sia vincolante e legalmente valida. Inoltre, il contratto rappresenta un impegno formale tra le parti, che sostituisce e supera qualsiasi accordo preesistente o contemporaneo, sia esso scritto o verbale, garantendo così una base solida e univoca per la loro relazione commerciale. Entrambe le parti riconoscono e confermano che ogni disposizione di questo accordo è stata oggetto di negoziazione dettagliata e consapevole accettazione, assicurando la chiarezza e la validità di ciascuna clausola.

Luogo e Data _____

Firma Fornitore:

_____

Nome e Firma del Cliente

GRAZIANO FANTINI

metal fasteners group S.p.A.
Graziano Fantini
Il Legale Rappresentante

****NOTA BENE**: Si richiede la doppia firma delle clausole obbligatorie indicate nel contratto. Si prega di consultare attentamente il contratto per identificare tali clausole, che sono essenziali per l'esecuzione del presente accordo. La mancata firma di tali clausole potrebbe invalidare l'accordo o renderlo incompleto ai fini della legge applicabile. (Cl.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)

Luogo e Data _____

Firma Fornitore:

_____

Nome e Firma del Cliente

GRAZIANO FANTINI

metal fasteners group S.p.A.
Graziano Fantini
Il Legale Rappresentante

FM METAL FASTENERS GROUP S.P.A.
Soggetta a direzione e coordinamento di max s.r.l. società unipersonale

Sede Legale e amministrativa:
Via E.Villa, 3 | 42124 Reggio Emilia (RE) | Italy | Tel: +39 0522 271117
P.IVA - C.F. – Iscr. Reg. Imprese: 00530460351 | SDI: MZO2A0U
Rea: 138186 | Cap.Soc. € 660.000,00 i.v.
www.fmspa.com | info@fmspa.com | PEC: fmbullonerieviterie@pec.it

ALLEGATO "A" – SINTESI OPERATIVA CONTRATTUALE

Il presente atto integra a ogni effetto di legge le condizioni d'acquisto tra FM - Metal fasteners group S.p.A. ("Cliente") e il Fornitore sottoscritto, vincolando le parti ai seguenti 10 articoli sintetici:

Art. 1 – Sistema Qualità: Obbligo di conformità agli standard del Cliente e possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e IATF 16949. Le presenti clausole prevalgono di diritto su eventuali condizioni di vendita del Fornitore.

Art. 2 – Imballo e Logistica: Uso tassativo di pallet EUR/EPAL. Scatole robuste, pulite, prive di scarti, marchiate FM (ove concordato) e recanti i simboli dell'Allegato B. Protezione totale da intemperie, sporco e ossido. Etichettatura conforme all'Allegato A (codice, descrizione, quantità).

Art. 3 – Consegne e Penali Ritardo: Termini essenziali e tassativi. Il ritardo imputabile comporta penali giornaliere cumulative calcolate sulla merce ritardata: 0,5% (gg 1-5); 1,0% (gg 6-10); 2,0% (da gg 11). Tetto max (Cap): 15% del valore dell'ordine, raggiunto il quale FM può annullare l'ordine. Vietate consegne parziali o anticipate non autorizzate. FM si riserva il rinvio pagamenti di 30 gg e l'addebito dei danni.

Art. 4 – Processo Automotive: Per il settore automotive è obbligatorio l'utilizzo e la condivisione tempestiva dei tools di settore: Control Plan, Process FMEA, 8D Report, Flussi di processo e matrici di competenza del personale.

Art. 5 – Prodotto e Garanzia: Prodotti esenti da difetti e conformi ai disegni (tolleranze e trattamenti inclusi). Garanzia di 12 mesi (sostituzione o rimborso). Controlli obbligatori P/NP secondo ISO 3269 e ISO 2859 (Liv. II). Tolleranza massima in esubero della quantità: +5% sull'intero ordine complessivo.

Art. 6 – Modifiche e Offerte: Tolleranze, materiali e trattamenti devono essere definiti in fase di offerta. Non è ammessa alcuna richiesta di modifica tecnica o cambio specifiche dopo la formale somministrazione dell'offerta da parte del Cliente.

Art. 7 – Documenti e Normative: Ogni spedizione richiede il Certificato 3.1 (e report ISIR per campionature separate). Obbligo di segretezza sui disegni. Invio aggiornamenti conformità: REACH (semestrale), RoHS (annuale), Conflict Minerals (annuale) e dati conformità normativa imballaggi PPWR.

Art. 8 – Costi Non Conformità (NC): Per ogni Rapporto di Non Conformità (RNC) aperto, verrà addebitato al Fornitore un importo fisso di € 100,00 per spese amministrative di apertura pratica. Analisi causa radice obbligatoria tramite Modello 8D (5Why's). I resi o rottamazioni includono il rimborso dei costi totali di gestione della NC.

Art. 9 – Sostenibilità: Il Fornitore garantisce trasparenza e rispetto delle normative ambientali vigenti su sostenibilità operativa, tracciabilità e corretta gestione/smaltimento dei rifiuti e del prodotto a fine vita.

Art. 10 – Forza Maggiore e Generali: Nessuna parte risponde di ritardi da eventi imprevedibili/insormontabili (calamità, scioperi, pandemie). Il presente accordo sostituisce ogni intesa precedente; modifiche valide solo se sottoscritte per iscritto

IL FORNITORE (Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

Luogo e Data: _____

Firma: _____

APPROVAZIONE ESPRESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. Il Fornitore dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente, dopo consapevole negoziazione tra le parti, le clausole limitative, onerose e risolute contenute nei seguenti articoli: **Art. 1** (Prevalenza condizioni Cliente); **Art. 3** (Termini essenziali, penali progressive da ritardo, facoltà slittamento pagamenti, addebito danni e Cap 15%); **Art. 5** (Termini di garanzia e tolleranza quantitativa); **Art. 6** (Divieto modifiche post-offerta); **Art. 7** (Obblighi documentali e conformità PPWR); **Art. 8** (Addebito fisso € 100,00 apertura pratica e oneri NC); **Art. 10** (Forma scritta obbligatoria).

IL FORNITORE (Firma per specifica approvazione delle clausole)

Luogo e Data: _____

Firma: _____